



COMUNE DI SCURELLE
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

Verbale di deliberazione N. 23
del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.): approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno d'imposta 2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **ventitre** del mese di **dicembre**, alle ore 20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

1. Ropelato Lorenza - Sindaco
2. Battisti Stefano - Vicesindaco
3. Battisti Antonella - Consigliere Comunale
4. Bressanini Giorgia - Consigliere Comunale
5. Bressanini Martina - Consigliere Comunale
6. Bressanini Tullio - Consigliere Comunale
7. Girardelli Renato - Consigliere Comunale
8. Josipovic Radojka - Consigliere Comunale
9. Ropelato Danilo - Consigliere Comunale
10. Sartor Simone - Consigliere Comunale
11. Silano Giacomo - Consigliere Comunale
12. Valdan Mirko - Consigliere Comunale
13. Vanzo Gianluca - Consigliere Comunale

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	
X	
X	

Relazione di Pubblicazione

Il presente verbale è in pubblicazione

dal 24/12/2024
al 03/01/2025

senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Müller dott.ssa Deborah

Assiste il Segretario Comunale Signora Müller dott.ssa Deborah.

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la Signora Ropelato dott.ssa Lorenza, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al nr. 5 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.): approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno d'imposta 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso i pareri di competenza:

- il Segretario comunale, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- il Responsabile dell'Ufficio Finanziario, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

Premesso e ricordato che:

- gli articoli da 1 a 14 della L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015) hanno istituito, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), sostitutiva delle componenti IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, commi da 639 a 731 della Legge 27 dicembre 2013, nr. 147;
- l'art. 8, primo comma, della precitata legge provinciale prevede che il Comune approvi le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento;
- l'art. 18 della L.P. 30 dicembre 2015, nr. 21 (Legge di stabilità provinciale per il 2016), l'art. 14 della L.P. 29 dicembre 2016, nr. 20 (Legge di stabilità provinciale per il 2017) e l'art. 5 della legge provinciale 29 dicembre 2017, nr. 18 (Legge di stabilità provinciale 2018) hanno introdotto modifiche alla disciplina dell'imposta immobiliare semplice, quest'ultimo in particolare istituendo aliquote standard agevolate, differenziate per le varie categorie catastali (quali abitazione principale e fattispecie assimilate, fabbricati di tipo produttivo), integrando una scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive.

Precisato che l'IM.I.S., come ribadito dall'art. 1 della stessa L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 ss.mm.ii., è stata istituita, nel rispetto del principio di neutralità finanziaria rispetto al bilancio dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 2, dello Statuto speciale, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, nr. 670, disciplinante la potestà legislativa provinciale in materia tributaria la quale trova attuazione espressione nella L.P. 15 novembre 1993, n. 36 (Legge provinciale sulla finanza locale).

Ricordato che il richiamato quadro normativo statutario e provinciale risponde al duplice scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, nonché di garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale sì da assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il raggiungimento degli obiettivi correlati al patto di stabilità interno, fini che la Provincia attua a mezzo dell'accordo di cui all'art. 81 dello Statuto speciale.

Dato atto, infine, che i poteri regolamentari e deliberativi dei comuni di cui al richiamato art. 8. L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14, debbono essere esercitati nel rispetto di quanto previsto dalla citata L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e conseguentemente di quanto stabilito in sede di accordo di cui all'art. 81 dello Statuto speciale a mezzo dell'annuale Protocollo d'intesa in materia di finanza locale.

Visto, dunque, il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024 dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie di Trento, il quale ha confermato per l'esercizio 2025 il già vigente quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S., cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima, in ragione della dimostrata structuralità territoriale complessiva della manovra.

Visto, inoltre, che con il poc'anzi citato Protocollo d'intesa i Comuni si sono impegnati, con riferimento alle attività produttive, a non incrementare le aliquote base stabilite nell'Accordo stesso anche per l'esercizio 2025.

Richiamata la propria deliberazione n. 33 d.d. 15 dicembre 2023, divenuta esecutiva ai sensi di legge, a mezzo della quale sono state approvate le aliquote, detrazioni e deduzioni dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno 2024.

Ritenuto di stabilire, nel rispetto del quadro normativo su esposto e in coerenza con le entrate previste nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025/2027, le medesime aliquote, detrazioni e deduzioni dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) già in vigore anche per l'anno d'imposta 2024.

Viste le principali aliquote standard dell'IM.I.S., come stabilite dall'art. 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, nr. 14 ss.mm.ii., e le agevolazioni, deduzioni e detrazioni individuate dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2024, sezione 1.1:

Tipologia di immobili	Aliquota
Abitazioni principali (escluse categorie catastali A1, A8 e A9), fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,895%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10, C1, C3 e D2:	0,55%
Fabbricati iscritti alla categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00:	0,55%
Fabbricati iscritti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00:	0,79%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 50.000,00:	0,55%
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è superiore a € 50.000,00:	0,55%
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D10 strumentali all'attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):	0,1%
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:	0,00%
Aree fabbricabili:	0,895%
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:	0,00%
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale:	0,00%
Altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati	0,895%

Precisato ancora che il Protocollo d'intesa prevede altresì la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro.

Accertato che, con riferimento alle esenzioni ed agevolazioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali ed ONLUS, in considerazione dell'intervenuta abrogazione della normativa in materia di ONLUS giusto art. 102, comma 2, lettera a) del D. Lgs. nr. 117/2017, recante la nuova disciplina del c.d. "terzo settore", che prevede il superamento della normativa in materia di ONLUS e

Cooperative Sociali sostituendo tali soggetti con altre forme di imprenditoria ed associazionismo rilevanti nel medesimo ambito di attività, il Protocollo d'intesa siglato in data 7 luglio 2023 ha stabilito di “1. non prorogare in questa fase per il periodo d'imposta IM.I.S. 2024 l'esenzione di cui all'articolo 14 commi 6ter e 6quater; 2. rinviare ai primi mesi del 2024 ogni decisione in ordine alla disciplina delle agevolazioni ed esenzioni IM.I.S. relative alle Cooperative Sociali/ONLUS, ovvero dei nuovi soggetti del terzo Settore di cui al D.L.vo n. 117/2017, una volta definito con certezza giuridica, dopo il 31.12.2023, il regime giuridico in vigore per il 2024 stesso in capo a tali soggetti, con particolare riguardo all'entrata in vigore o meno delle norme fiscali del terzo settore a seguito dell'intervenuta o meno autorizzazione della Commissione Europea in ordine al DM n. 106/2020 e, conseguentemente, il prosieguo anche per il 2024 della vigenza del D.L.vo n. 460/1997 o il subentro delle nuove disposizioni di cui al D.L.vo n. 117/2017”.

Ritenuto, conseguentemente, di sospendere, fino a nuova disciplina provinciale di coordinamento, l'esenzione di cui all'art. 14, comma 6 ter, della L.P. nr. 14 del 2014, relativa agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale.

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del comma quarto dell'art. 183 L.R. 3 maggio 2018, n. 2, in considerazione dell'imminente avvio dell'anno di imposta 2025.

Visti:

- la L.P. 30 dicembre 2014, nr. 14 “Legge finanziaria provinciale 2015 ss.mm.ii.”;
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 d.d. 12.03.105 e da ultimo modificato con deliberazione del medesimo organo n. 23 d.d. 27.12.2018;
- gli artt. 80 e 81 del D.P.R. 31 agosto 1972, nr. 670 “Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige/Südtirol”;
- la L.P. 15 novembre 1993, n. 36 “Legge provinciale sulla finanza locale”;
- il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'esercizio 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024 e in particolare la sezione 1.1.;
- la L.P. n. 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.”;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico Enti Locali” e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 06.02.2018;
- lo Statuto comunale vigente.

Vista infine la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli enti locali della Regione Trentino

- Alto Adige” e accertata la propria competenza a deliberare ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma terzo, lett. i).

Tutto ciò premesso, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti in aula,

DELIBERA

- 1) di stabilire, per quanto esposto in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) per l'anno d'imposta 2025:

Tipologia di immobili	Aliquota	Detrazione d'imposta	Deduzione dall'imponibile
Abitazioni principali (escluse categorie catastali A1, A8 e A9), fattispecie assimilate e loro pertinenze:	0,00%		
Abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze:	0,35%	327,40	
Altri fabbricati abitativi e le relative pertinenze:	0,895%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali A10 e D2:	0,55%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali C1 e C3:	0,55%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8, D9 (esclusi i casi sotto indicati):	0,79%		
Fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 75.000,00:	0,55%		
Fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a € 50.000,00:	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (esclusi i casi sotto indicati):	0,1%		1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita catastale è uguale o minore a € 25.000,00:	0,00%		
Aree fabbricabili (zona produttiva):	0,79%		
Aree fabbricabili (escluse le aree in zona produttiva):	0,895%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuola paritaria:	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale:	0,00%		
Altre categorie catastali ovvero tipologie di fabbricati	0,895%		

- 2) di sospendere, in forza di quanto disposto dal Protocollo d'intesa in materia di finanzia locale per l'esercizio 2025, sottoscritto in data 18 novembre 2024, e fino a nuova disciplina provinciale di coordinamento, l'esenzione di cui all'art. 14, comma 6 ter, della L.P. nr. 14 del 2014 relativa agli immobili posseduti da Cooperative Sociali ed O.N.L.U.S. anche costituite nella forma di persona giuridica commerciale;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 13 bis del D.L. nr. 201 del 2001, convertito con Legge nr. 214 del 2011 ss.mm.ii.;
- 4) di dichiarare, per le motivazioni espresse e con separata votazione avente quale esito n. 9 (nove) voti favorevoli espressi dai n. 9 (nove) Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2.

Si fa presente che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del nuovo Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, nr. 2;
- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- in alternativa al precedente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

ISTRUTTORIA:

Pareri da sottoporre al Consiglio Comunale

Delibera n. **23**

Seduta del **23.12.2024**

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.): approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'anno d'imposta 2025.

A) Parere Regularità Tecnica.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

li, 15/12/2024

Il Segretario Comunale

F.to Müller dott.ssa Deborah

B) Parere di Regularità Contabile.

(Artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.)

FAVOREVOLE

li, 16/12/2024

Il Responsabile Del Servizio Finanziario

F.to Trentin rag. Manuela

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Ropelato dott.ssa Lorenza

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Müller dott.ssa Deborah

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto - Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Müller dott.ssa Deborah

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Scurelle, lì 24/12/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Müller dott.ssa Deborah